



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

CIRCOLARE 11/RU/2020

Roma, data protocollo

- | | |
|--|------------------|
| - Ai Prefetti della Repubblica | <u>LORO SEDI</u> |
| - Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia | <u>PALERMO</u> |
| - Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna | <u>CAGLIARI</u> |
| - Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia | <u>TRIESTE</u> |
| - Al Commissario del Governo per la provincia | <u>TRENTO</u> |
| - Al Commissario del Governo per la provincia | <u>BOLZANO</u> |
| p.c. - Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali | <u>SEDE</u> |

OGGETTO: Attività prestata nell'ambito delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali.

Si fa seguito alla circolare n.5/RU/2020 del 30 gennaio u.s. con la quale, in merito all'attività prestata dai dipendenti quali Componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, si è dato atto della formulazione di un quesito all'ARAN.

Al riguardo l'Agenzia ha richiamato, in via preliminare, il disposto dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

"Di conseguenza" – ha chiarito l'ARAN- "è possibile affermare che lo svolgimento di incarichi ricompresi nei compiti e doveri di ufficio o di quelli che, seppure disciplinati da altre fonti normative, siano conferiti "ratione officii", rientra a tutti gli effetti nell'orario di lavoro, con la conseguente applicazione di tutte le norme legislative e contrattuali previste in materia, ivi incluso il riconoscimento di eventuale lavoro straordinario e/o domenicale.

Sotto tale profilo, l'eliminazione del "gettone di presenza" ad opera della legge 244/2007 potrebbe confermare – soprattutto se letto alla luce del principio generale di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici per come declinato dalla legge e dai CCNL – una lettura della norma orientata verso il riconoscimento della qualità di incarico "ratione officii".

Nello stesso senso sembra deporre anche la circostanza che la norma (art. 22, comma 1, del D.P.R. 223/1967) ponga un vincolo specifico ad individuare un componente titolare ed uno supplente tra i funzionari della Prefettura o, comunque, tra i funzionari dello Stato".

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Nicola